

## **STATUTO**

### **APE MAYA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: OLBIA SS VIA CESTI 18

Numero REA: SS - 200721

Codice fiscale: 02738620901

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 23-03-2018 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Allegato "A" al n°39836 di raccolta Repertorio n°87553**

**STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

**1.1** E' costituita la Società cooperativa denominata "**APE MAYA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", in breve "**APE MAYA SCS**".

**1.2** La società ha sede nel Comune di **Olbia**.

**1.3** L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

**Art. 2 (Durata)**

**2.1** La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2060 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**

**3.1** La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

**3.2** La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

**Art. 4 (Oggetto sociale)**

**4.1** Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | gli interessi dei soci come più oltre determinati, la coopera- |  |
|  | tiva si propone come oggetto la gestione stabile o             |  |
|  | temporanea delle seguenti attività:                            |  |
|  | - organizzazione di attività di animazione socio - educative e |  |
|  | socio - ricreative sia per bambini che per adolescenti, che    |  |
|  | per adulti, tendenti all'espressione della personalità ed in   |  |
|  | grado di favorire l'armonico sviluppo;                         |  |
|  | - organizzazione di attività rivolte a bambini, adolescenti,   |  |
|  | adulti, gruppi familiari e popolazione in genere, volta alla   |  |
|  | promozione dei contenuti e dei valori dello sviluppo sosteni-  |  |
|  | bile;                                                          |  |
|  | - progettazione, programmazione, gestione e cooperazione nella |  |
|  | gestione di asili nido, scuole materne, luoghi per l'infanzia, |  |
|  | centri ricreativi, comunità alloggio, centri socio educativi,  |  |
|  | centri diurni, centri di accoglienza semiresidenziali e resi-  |  |
|  | denziali, attività di prevenzione, attività di sostegno scola- |  |
|  | stico, attività educative, culturali, formative, riabilitati-  |  |
|  | ve, di animazione e del tempo libero, finalizzato al migliora- |  |
|  | mento della qualità della vita;                                |  |
|  | - organizzazione, progettazione, programmazione, gestione e    |  |
|  | cooperazione nella gestione servizi domiciliari assistenziali, |  |
|  | animativi, educativi, di aggregazione sociale, infermieristi-  |  |
|  | ci, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la   |  |
|  | famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di acco-   |  |
|  | glienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appo-  |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | sitamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o  |  |
|  | privati;                                                       |  |
|  | - gestione anche per conto terzi, di attività produttive, com- |  |
|  | merciali e di servizi ai soli fini educativi, formativi, ani-  |  |
|  | mativi, terapeutici, di controllo dei sistemi di sicurezza     |  |
|  | delle strutture e di avviamento lavorativi di soggetti disa-   |  |
|  | giati;                                                         |  |
|  | - organizzazione, progettazione, programmazione, gestione di   |  |
|  | attività di formazione, di servizi di consulenza, di servizi   |  |
|  | di controllo e di iniziative anche promozionali che concorrono |  |
|  | al raggiungimento degli scopi sociali;                         |  |
|  | corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale |  |
|  | e professionale e alla sicurezza sul lavoro per le categorie   |  |
|  | più deboli, nonché alla formazione cooperativistica, anche     |  |
|  | con il contributo dell'unione europea e di enti pubblici e     |  |
|  | privati;                                                       |  |
|  | - organizzazione, progettazione, programmazione, gestione di   |  |
|  | eventi come congressi, conferenze, concerti e manifestazioni   |  |
|  | promozionali, feste per la comunità sia pubbliche che private, |  |
|  | feste di compleanno, cerimonie di ogni genere, attività di     |  |
|  | promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni  |  |
|  | a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione |  |
|  | dei loro diritti;                                              |  |
|  | - progettazione, programmazione e gestione di servizi socio    |  |
|  | sanitari e assistenziali nell'area degli anziani;              |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  |                                                                |  |
|  | - interventi di formazione e di aggiornamento rivolti agli     |  |
|  | educatori, ai genitori, alla popolazione in genere e agli enti |  |
|  | interessati ad interventi sociali ed ambientali;               |  |
|  | progettazione e erogazione di corsi di formazione per lavora-  |  |
|  | tori art. 36 e 37 del d. lgs. 81/08;                           |  |
|  | - realizzazione di attività di ricerca nelle aree di servizio  |  |
|  | sociale sopraindicate;                                         |  |
|  | - servizi di indagini conoscitive e ricerche finalizzate per   |  |
|  | rilevare disturbi organici e funzionali nell'età evolutiva al  |  |
|  | fine di favorire la prevenzione e l'intervento precoce;        |  |
|  | - progettazione di giochi, ausili, materiali e strumenti utili |  |
|  | per le attività di cui sopra;                                  |  |
|  | - progettazione, programmazione e gestione di corsi di lingue  |  |
|  | straniere, corsi di formazione per l'educazione e la cura nel  |  |
|  | contesto familiare (ad es. corsi per baby sitting, corsi per   |  |
|  | colf, corsi di sicurezza domestica, corsi di sicurezza banca-  |  |
|  | ria, etc.);                                                    |  |
|  | - progettazione e promozione di materiale pedagogico, educati- |  |
|  | vo e didattico relativi alle diverse aree di intervento e ri-  |  |
|  | cerca;                                                         |  |
|  | - promozione e attivazione di forme di partecipazione fra la   |  |
|  | popolazione indirizzata agli stessi fini;                      |  |
|  | - progettazione e realizzazione di ogni attività similare a    |  |
|  | quelle sopra elencate;                                         |  |
|  | - promuovere e sviluppare collaborazione, secondo un'ottica    |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | interculturale, con realtà sociali di paesi emergenti e con    |  |
|  | organismi di cooperazione internazionale per realizzare e so-  |  |
|  | stenere progetti di sviluppo delle comunità locali inerenti    |  |
|  | gli scopi sociali;                                             |  |
|  | - la cooperativa potrà collaborare con le forze economiche,    |  |
|  | produttive e sociali incluse le cooperative sociali finalizza- |  |
|  | te all'inserimento lavorativo, affinché' inseriscano nei pro-  |  |
|  | pri organici persone con iniziali difficoltà che abbiano       |  |
|  | espresso capacità professionali apprezzabili, anche se limita- |  |
|  | te, nell'ambito di percorsi formativi messi in atto dalla coo- |  |
|  | perativa;                                                      |  |
|  | - promuovere e sviluppare attività di sensibilizzazione ed     |  |
|  | animazione della comunità sociale entro cui opera, al fine di  |  |
|  | renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed       |  |
|  | all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;             |  |
|  | - la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in |  |
|  | conto proprio o per conto terzi: servizi e centri di riabili-  |  |
|  | tazione;                                                       |  |
|  | - promuovere, sviluppare e gestire attività di promozione,     |  |
|  | formazione, aggregazione, animazione, sensibilizzazione sia    |  |
|  | per le persone deboli e svantaggiate, che per le loro fami-    |  |
|  | glie, rivendicando l'impegno da parte delle istituzioni l'esi- |  |
|  | gibilità dei loro diritti; a tal fine la cooperativa potrà     |  |
|  | produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e pe-   |  |
|  | riodici, su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico;          |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | - potrà inoltre gestire strutture alberghiere, case vacanze e  |  |
|  | campeggi, residence, agriturismo, bed and breakfast, colonie   |  |
|  | estive, aperti a singole famiglie e a gruppi ed organizzazio-  |  |
|  | ni, con il fine di favorire il turismo sociale, purché' perti- |  |
|  | nenti alla realizzazione degli scopi sociali, pubblici eserci- |  |
|  | zi per conto proprio o per conto di terzi per la somministra-  |  |
|  | zione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche,  |  |
|  | mense, bar, ristoranti, sale di ritrovo e ricreazione, sale di |  |
|  | intrattenimento e pubblico spettacolo, location debitamente    |  |
|  | organizzate, con il fine di favorire l'aggregazione sociale,   |  |
|  | edicole per la vendita di libri (anche on-line), riviste e     |  |
|  | giornali, vendita computer, strumenti tecnologici ed informa-  |  |
|  | tici (anche on-line);                                          |  |
|  | - progettazione e gestione di centri, strutture, spazi di so-  |  |
|  | cializzazione ed animazione culturale, del tempo libero e del  |  |
|  | turismo;                                                       |  |
|  | - attività di consulenza nello sviluppo della persona e orien- |  |
|  | tamento;                                                       |  |
|  | - eseguire il trasporto, pubblico o privato, di persone disa-  |  |
|  | bili, deboli e svantaggiate per conto proprio o per conto di   |  |
|  | terzi, pubblici e privati;                                     |  |
|  | - gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite ter- |  |
|  | zi, servizi amministrativi, contabili, gestione del personale  |  |
|  | e rendicontazione;                                             |  |
|  | - attività di promozione della cultura della solidarietà, del- |  |
|  |                                                                |  |

la giustizia, della pace e della non violenza, telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti in difficoltà e servizio di ambulanza, reinserimento sociale e lavorativo, servizio educativo domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di laboratori creativi di vario genere, corsi di informatica, attività didattico - espressive, palestra, cineforum, tempo libero, ecc..

Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa è inoltre fattivamente impegnata ad integrare e coordinare in modo permanente o per motivi di necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, ed associazioni temporanee di impresa ed a qualsiasi altro tipo di società o associazione che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa;

- la cooperativa sociale si impegna nel servizio civile nazionale per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della patria con mezzi ed attività non militari, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli.

mobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonche', fra l'altro, solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, e consorzi che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;
- promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti;

potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrati-

|  |                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                       |  |
|  | ve;                                                                   |  |
|  | - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al            |  |
|  | conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina        |  |
|  | con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il         |  |
|  | tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vi-          |  |
|  | gente in materia e, in particolare, delle norme che discipli-         |  |
|  | nano la raccolta di risparmio tra il pubblico;                        |  |
|  | - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi                |  |
|  | dell'art. 2545 septies del codice civile.                             |  |
|  | Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la           |  |
|  | raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assi-        |  |
|  | curazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sen-        |  |
|  | si dell'art.18 della legge n.216/1974 e successive modifica-          |  |
|  | zioni, delle attività di cui alla legge n.1/1991 e n.197/1991         |  |
|  | e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque        |  |
|  | vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.                 |  |
|  | per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa        |  |
|  | richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte         |  |
|  | le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la coope-        |  |
|  | razione in generale e/o gli specifici settori di attività nei         |  |
|  | quali opera.                                                          |  |
|  | <b>TITOLO III</b>                                                     |  |
|  | <b><u>SOCI COOPERATORI</u></b>                                        |  |
|  | <b>Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)</b>                             |  |
|  | <b>5.1</b> Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore |  |
|  |                                                                       |  |

al minimo stabilito dalla legge.

**5.2** Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- i lavoratori che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa sociale e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, e se nominati, alla sua direzione; nonché disoccupati in cerca di occupazione che abbiano anch'essi compiuto il 18° anno di età.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario e comunque, in numero mai superiore al 10% del numero complessivo dei soci lavoratori.

**5.3** Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

**5.4** In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

**5.5** In Particolare al Comune e ad altri enti pubblici sono assegnati fondamentali compiti istituzionali aventi oggetto

coincidente con l'oggetto sociale della Cooperativa medesima.

E' ritenuto opportuno aprire la possibilità di partecipazione al capitale sociale espressamente anche al Comune e ad altri enti pubblici, garantendogli, per la particolare posizione, il controllo dell'attività societaria. Tale controllo si prevede che possa essere esercitato ammettendo come soci della cooperativa persone giuridiche pubbliche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalla cooperativa, riservando alla parte pubblica, partecipante in qualità di socio, il potere di nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione.

**Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)**

**6.1** L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

**6.2** I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

**6.3** Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo

|  |                                                                                                                                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                |  |
|  | periodo della cooperativa.                                                                                                     |  |
|  | <b>6.4</b> Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali |  |
|  | coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,                                                                 |  |
|  | al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza                                                                |  |
|  | con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.                                                                   |  |
|  | <b>6.5</b> La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in                                                            |  |
|  | conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:                                                            |  |
|  | 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del                                                                    |  |
|  | socio speciale;                                                                                                                |  |
|  | 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le                                                                 |  |
|  | fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto                                                                 |  |
|  | produttivo della cooperativa;                                                                                                  |  |
|  | 3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve                                                                   |  |
|  | sottoscrivere al momento dell'ammissione.                                                                                      |  |
|  | <b>6.6</b> Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto                                                           |  |
|  | dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in                                                                   |  |
|  | relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento                                                                |  |
|  | nell'impresa cooperativa.                                                                                                      |  |
|  | <b>6.7</b> Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto                                                            |  |
|  | di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del                                                                 |  |
|  | bilancio e non può rappresentare altri soci.                                                                                   |  |
|  | <b>6.8</b> I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-                                                           |  |
|  |                                                                                                                                |  |

ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

**6.9** I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

**6.10** Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. **13.1** del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

**6.11** Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. **14.1** del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-

nistrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

**6.12** Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

**Art. 7 (Domanda di ammissione)**

**7.1** Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente

|  |                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                       |  |
|  | adottate dagli organi sociali.                                        |  |
|  | <b>7.2</b> Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a      |  |
|  | quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle         |  |
|  | persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le          |  |
|  | seguenti informazioni:                                                |  |
|  | a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e        |  |
|  | la sede legale;                                                       |  |
|  | b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la         |  |
|  | domanda;                                                              |  |
|  | c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.               |  |
|  | <b>7.3</b> L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante so- |  |
|  | cio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati          |  |
|  | al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal prece-        |  |
|  | dente art. 5.                                                         |  |
|  | <b>7.4</b> L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-  |  |
|  | siti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se-          |  |
|  | condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutua-        |  |
|  | listico e l'attività economica svolta.                                |  |
|  | <b>7.5</b> La deliberazione di ammissione deve essere comunicata      |  |
|  | all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul          |  |
|  | libro dei soci .                                                      |  |
|  | <b>7.6</b> L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la |  |
|  | deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-        |  |
|  | carla agli interessati.                                               |  |
|  | Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-        |  |
|  |                                                                       |  |

stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

**7.7** Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)**

**8.1** I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

**8.2** Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

**8.3** La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

#### **Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

**9.1** Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

**9.2** Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con

lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

**9.3** Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

#### **Art. 10 (Obblighi del socio)**

**10.1** Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

**10.2** Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

**Art. 11 (Diritti dei soci)**

**11.1** I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

**11.2** Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

**11.3** La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

**11.4** La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

**11.5** Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

**Art. 12 (Perdita della qualità di socio)**

**12.1** La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,  
se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-  
dazione se il socio è diverso da persona fisica.

**Art. 13 (Recesso del socio)**

**13.1** Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il  
socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-  
mento degli scopi sociali;

**13.2** Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-  
comandata che deve essere spedita entro quindici giorni  
dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che  
lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio re-  
cedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al pro-  
cedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da  
una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla  
sua conoscenza da parte del socio.

**13.3** Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-  
to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società  
revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo  
scioglimento della società.

**13.4** Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-

santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

**13.5** Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

**13.6** Il recesso non può essere parziale.

#### **Art. 14 (Esclusione)**

**14.1** L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che

|  |                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                             |
|  | derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che                  |
|  | ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-              |
|  | ni adottate dagli organi sociali;                                           |
|  | c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,              |
|  | le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-                |
|  | coltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine              |
|  | non superiore a 60 giorni per adeguarsi;                                    |
|  | d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con                |
|  | termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del va-              |
|  | lore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute               |
|  | alla Società a qualsiasi titolo;                                            |
|  | e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con               |
|  | la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo                |
|  | amministrativo;                                                             |
|  | <b>14.2</b> Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-         |
|  | porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni              |
|  | dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale de-               |
|  | termina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici penden-              |
|  | ti.                                                                         |
|  | <b>14.3</b> L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro        |
|  | dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.                             |
|  | <b>Art. 15 (Liquidazione)</b>                                               |
|  | <b>15.1</b> I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al         |
|  | rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed even-               |
|  | tualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. <b><u>24.6 lett.</u></b> |
|  |                                                                             |

**c)** e **25**, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

**15.2** La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 *quinquies*, comma 3 c.c.

**15.3** Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 *quinquies*, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 16 (Morte del socio)**

**16.1** In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. **15**.

**16.2** Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                       |
|  |                                                                       |
|  | <b>16.3</b> Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi   |
|  | dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che          |
|  | li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale           |
|  | designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..                |
|  | <b>16.4</b> Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla   |
|  | Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto            |
|  | previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta        |
|  | i requisiti con le modalità e le procedure di cui al preceden-        |
|  | te art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi         |
|  | dell'art. 15.                                                         |
|  | <b>16.5</b> In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un |
|  | rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico pos-        |
|  | sa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per cau-        |
|  | sa di morte e la Società consenta la divisione. La Società            |
|  | esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste             |
|  | dall'art. 7.                                                          |
|  | <b>16.6</b> In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del su-   |
|  | bentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai          |
|  | sensi dell'art. 15.                                                   |
|  | <b>Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-</b>    |
|  | <b>sponsabilità dei soci cessati)</b>                                 |
|  | <b>17.1</b> La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in    |
|  | favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio           |
|  | deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni           |
|  | dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel            |
|  |                                                                       |

|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                       |
|  | quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-        |
|  | vo.                                                                   |
|  | Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-         |
|  | borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione            |
|  | dell'Organo amministrativo alla riserva legale.                       |
|  | <b>17.2</b> I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, let- |
|  | tere b), c), d) e) oltre al risarcimento dei danni ed al paga-        |
|  | mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,         |
|  | perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata         |
|  | come sopra.                                                           |
|  | <b>17.3</b> La Cooperativa può compensare il debito derivante dal     |
|  | rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della           |
|  | prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il          |
|  | credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-         |
|  | mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche           |
|  | fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.              |
|  | <b>17.4</b> Il socio che cessa di far parte della Società risponde    |
|  | verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,          |
|  | per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno        |
|  | avuto effetto.                                                        |
|  | <b>17.5</b> Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associa- |
|  | tivo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente        |
|  | è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello         |
|  | stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la        |
|  | Società gli eredi del socio defunto.                                  |
|  |                                                                       |

#### **TITOLO IV**

##### **SOCI SOVVENTORI**

###### **Art. 18 (Soci sovventori)**

**18.1** Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

###### **Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**

**19.1** I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

**19.2** Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

###### **Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**

**20.1** Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

**20.2** In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Ammini-

|  |                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                       |  |
|  | stratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in man-          |  |
|  | canza, il socio potrà vendere a chiunque.                             |  |
|  | <b>20.3</b> Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare  |  |
|  | all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-        |  |
|  | stratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento          |  |
|  | della comunicazione.                                                  |  |
|  | <b>Art. 21 (Deliberazione di emissione)</b>                           |  |
|  | <b>21.1</b> L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve |  |
|  | essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabili-        |  |
|  | re:                                                                   |  |
|  | a) l'importo complessivo dell'emissione;                              |  |
|  | b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo         |  |
|  | amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori           |  |
|  | sulle quote emesse;                                                   |  |
|  | c) il termine minimo di durata del conferimento;                      |  |
|  | d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli          |  |
|  | eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che         |  |
|  | il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura         |  |
|  | superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci         |  |
|  | ordinari;                                                             |  |
|  | e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.                         |  |
|  | <b>21.2</b> A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi com-  |  |
|  | presi i destinatari delle quote che siano anche soci coopera-         |  |
|  | tori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei          |  |
|  | conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci        |  |
|  |                                                                       |  |

al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

**21.3** Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

**21.4** La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)**

**22.1** Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

**22.2** Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-

lità previste per i soci cooperatori.

## TITOLO V

### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### **Art. 23 (Elementi costitutivi)**

**23.1** Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.

**24.6, lett. a)** e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. **10.1**;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

**23.2** Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

**23.3** Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

**Art. 24 (Bilancio di esercizio)**

**24.1** L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**24.2** Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

**24.3** Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

**24.4** Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

**24.5** Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

**24.6** La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59,

|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                       |
|  | nella misura prevista dalla legge medesima;                           |
|  | c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti        |
|  | ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992         |
|  | n. 59;                                                                |
|  | d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-         |
|  | mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-        |
|  | la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-         |
|  | ci.                                                                   |
|  | <b>24.7</b> La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli    |
|  | utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,         |
|  | alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve           |
|  | divisibili tra i soci non cooperatori.                                |
|  | <b>Art. 25 (Ristorni)</b>                                             |
|  | <b>25.1</b> L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilan-  |
|  | cio di esercizio, può appostare somme al conto economico a ti-        |
|  | tolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'at-        |
|  | tività mutualistica.                                                  |
|  | <b>25.2</b> La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilan- |
|  | cio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà es-         |
|  | sere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:              |
|  | - erogazione diretta;                                                 |
|  | - aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;           |
|  | - emissione di quote di sovvenzione.                                  |
|  | <b>25.3</b> La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà esse- |
|  | re effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi         |
|  |                                                                       |

mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio  
stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

## **TITOLO VI**

### **DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ**

#### **Art. 26 (Decisioni dei soci)**

**26.1** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

**26.2** In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli

amministratori;

h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

**26.3** Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. **27 e 28**.

**26.4** Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. **30**.

**Art. 27 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)**

**27.1.** Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. **26**. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

**Art. 28 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso**

**espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)**

**28.1** Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

**Art. 29 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)**

**29.1** In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

**29.2** L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

**Art. 30 (Votazioni)**

**30.1** Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa delibe-

razione dell'Assemblea.

**30.2** Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

**30.3** L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

#### **Art. 31 (Voto)**

|  |                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                               |
|  |                                                                               |
|  | <b>31.1</b> Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risulta-         |
|  | no iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non                  |
|  | siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.                        |
|  | <b>31.2</b> Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque           |
|  | sia l'ammontare della sua partecipazione.                                     |
|  | <b>31.3</b> Per i soci sovventori si applica il precedente art. <b>21.2</b> . |
|  | <b>31.4</b> Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.            |
|  | <b>5.3</b> , è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in         |
|  | relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro                 |
|  | membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito                  |
|  | regolamento.                                                                  |
|  | <b>31.5</b> I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire         |
|  | personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-                |
|  | sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio                  |
|  | avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria                  |
|  | di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-                |
|  | re o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun so-                 |
|  | cio non può rappresentare più di un socio. La delega non può                  |
|  | essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.                   |
|  | <b>Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)</b>                                    |
|  | <b>32.1</b> L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammi-         |
|  | nistrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assen-                |
|  | za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea                    |
|  | stessa, col voto della maggioranza dei presenti.                              |
|  | Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.                  |
|  |                                                                               |

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

## **TITOLO VII**

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 33 (Amministrazione)**

**33.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

**33.2** Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

**33.3** La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

**33.4** I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, non superiore comunque a tre esercizi; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi.

**33.5** Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

#### **Art. 34 (Compiti degli Amministratori)**

**34.1** L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

**34.2** Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie

|  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                        |
|  | attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.            |
|  | 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed             |
|  | esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-         |
|  | ti mutualistici con i soci , ad uno o più dei suoi componenti,         |
|  | oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi             |
|  | componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le even-           |
|  | tuali modalità di esercizio della delega.                              |
|  | Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-         |
|  | nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento del-         |
|  | la gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle           |
|  | operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o ca-          |
|  | ratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue con-           |
|  | trollate.                                                              |
|  | <b>34.3</b> Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per     |
|  | migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla          |
|  | cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici,         |
|  | determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le re-          |
|  | lative mansioni.                                                       |
|  | <b>Art. 35 (Metodi decisionali semplificati)</b>                       |
|  | <b>35.1</b> Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo       |
|  | quanto previsto nel successivo art. <b>36</b> , sono adottate mediante |
|  | consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso          |
|  | per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consi-          |
|  | glio nella prima riunione dopo la nomina.                              |
|  | <b>35.2</b> La consultazione scritta avviene su iniziativa del presi-  |
|  |                                                                        |

dente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adequata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

**35.3** Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

**35.4** La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

**35.5** Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

**Art. 36 (Metodo decisionale collegiale)**

**36.1** Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

**36.2** A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

**36.3** Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

**Art. 37 (Integrazione del Consiglio)**

**37.1** In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dalla Legge.

**37.2** Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

**37.3** In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di

Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

**Art. 38 (Compensi agli Amministratori)**

**38.1** Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

**Art. 39 (Rappresentanza)**

**39.1** Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

**39.2** Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

**39.3** Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

**39.4** In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti

i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

**39.5** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

## **TITOLO VIII**

### **ORGANO DI CONTROLLO**

#### **Art. 40 (Collegio sindacale)**

**40.1** Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina dell'organo di controllo contabile.

E' facoltà dei soci, con decisione da adottarsi ai sensi del presente statuto, nominare:

- o il Collegio Sindacale;
- o un Sindaco;
- o un Revisore legale dei conti.

**40.2** Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

**40.3** I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

**40.4** In alternativa al Collegio Sindacale, o nei casi previsti

|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                       |
|  | dalla legge, il <b>controllo legale dei conti</b> della società può   |
|  | essere esercitato da un <b>Sindaco</b> nominato ai sensi dell'art.    |
|  | 2477 c.c. o da un <b>Revisore legale dei conti</b> iscritto nel Regi- |
|  | stro istituito presso il Ministero della Giustizia.                   |
|  | Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore si ap-        |
|  | plicano le disposizioni di cui agli artt. 2409-bis e segg.            |
|  | c.c.                                                                  |
|  | <b>Art. 41 (Compiti)</b>                                              |
|  | <b>41.1</b> Il collegio sindacale, il Sindaco o il Revisore legale    |
|  | dei conti, esercitano le funzioni di controllo contabile pre-         |
|  | viste dall'art. 2409 <i>ter</i> c.c. Essi inoltre vigilano sull'os-   |
|  | servanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei        |
|  | principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'a-        |
|  | deguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e con-          |
|  | tabile della società e sul suo concreto funzionamento.                |
|  | <b>Art. 42 (Organo di controllo facoltativo)</b>                      |
|  | <b>42.1</b> Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligato-  |
|  | ria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può          |
|  | essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri         |
|  | effettivi e di due supplenti, un sindaco unico o un revisore          |
|  | iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-        |
|  | stizia.                                                               |
|  | <b>42.2</b> In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale, del |
|  | Sindaco unico o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto         |
|  | di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le          |
|  |                                                                       |

norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

## TITOLO IX

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

**43.1** La cooperativa si scioglie

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la perdita del capitale sociale;

e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 *quater* e 2473;

f) per deliberazione dell'assemblea.

**43.2** In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 60 giorni dal loro verificarsi.

**43.3** L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a che spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

**Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)**

**44.1** In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

**TITOLO X**

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 45 (Regolamenti)**

**45.1** Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

**45.2** Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

**Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

**46.1** La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-

|  |                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                     |
|  | mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-        |
|  | mente versato;                                                      |
|  | b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-       |
|  | ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-      |
|  | re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-      |
|  | dendi;                                                              |
|  | c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;         |
|  | d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio       |
|  | sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi         |
|  | eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-      |
|  | stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.           |
|  | <b>46.2</b> I principi in materia di remunerazione del capitale, di |
|  | riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e       |
|  | di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-        |
|  | tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,      |
|  | sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.               |
|  | <b>Art. 47 (Rinvio)</b>                                             |
|  | <b>47.1</b> Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile |
|  | contenente la «Disciplina delle società cooperative», a norma       |
|  | dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme        |
|  | delle società a responsabilità limitata.                            |
|  | F.ti: - Demontis Paola Gian Franca - Fresu Alessandro - Gian-       |
|  | franco Trogu - Dott. Fabio Papaccio Notaio, Vi è sigillo.           |
|  |                                                                     |
|  |                                                                     |
|  |                                                                     |